



<p><b><u>ALIQUOTE AGEVOLATE</u></b></p> <p><b>FABBRICATI RURALI</b> Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</p> <p><b>FABBRICATI MERCE</b> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p> <p><b>IMMOBILI ABITATIVI AFFITTATI CON CONTRATTO CONCORDATO</b> Unità Immobiliare di tipologia abitativa e relative pertinenze locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998</p> <p><b>FABBRICATI COMMERCIALI - ARTIGIANALI</b> Fabbricati appartenenti alle categorie catastali <b>C/1 e C/3</b>, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale . La sussistenza dei predetti requisiti, per i fabbricati C/1 e C/3, <b><u>dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio,</u></b> da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2021</p> <p>Se la certificazione è stata già presentata negli anni precedenti e niente è cambiato nella destinazione dell'immobile <u>non è necessario presentare per l'anno 2021 una nuova dichiarazione.</u> Dovranno essere comunicate le variazioni di destinazione rispetto a quanto risulta agli atti dell'ufficio tributi.</p> <p><b>FABBRICATI INDUSTRIALI - ARTIGIANLI</b> Fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati della categoria D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione ) a cui si applica l'aliquota ordinaria</p> <p>L'aliquota è così suddivisa :  - 7,6 per mille allo Stato      codice tributo 3925  - 1,7 per mille al Comune      codice tributo 3930</p>	<p>1,0 per mille</p> <p>2,5 per mille</p> <p>8,6 per mille</p> <p>9,0 per mille</p> <p>9,3 per mille</p>

<p><b>ALiquota Ordinaria :</b></p> <p><b>IMMOBILI ABITATIVI</b>  Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedentemente indicate, pertanto si applica a tutte le abitazioni da <b>A/1 ad A/9</b> affittate con regolare contratto registrato a canone libero o patti in deroga, a quelle che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario . L'aliquota si applica anche ai fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito Inoltre l'aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni sopra richiamate (<b>C/6, C/7, C/2</b>).</p>	<p><b>10,6 per mille</b></p>
<p><b>COMODATO GRATUITO</b>  L'aliquota si applica agli immobili abitativi concessi in uso gratuito</p> <p>Qualora l'immobile abitavo, escluso A/1, A/8 e A/9; sia concesso in uso gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) e <b>RICORRANO tutti i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2020, at. 1, comma 10, citato nelle premesse della deliberazione, ossia :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrazione del contratto ;</li> <li>• utilizzo da parte del comodatario dell'immobile come abitazione principale;</li> <li>• possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative e relative pertinenze, nello stesso Comune, di cui una utilizzata dal medesimo come abitazione principale e l'altra concessa in comodato al genitore o al figlio;</li> <li>• possesso da parte del comodante di altri immobili purché non abitativi ;</li> </ul> <p>il comodante applicherà all'immobile abitavo e alle pertinenze concesse in comodato l'aliquota ordinaria e potrà ridurre del 50 % la base imponibile di tali unità immobiliari (immobile abitativo oltre alle pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7).</p> <p>La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione dovrà essere autocertificata dal soggetto passivo mediante la compilazione di un'apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31/12/2021.</p>	<p><b>10,6 per mille</b></p>
<p><b>AREE EDIFICABILI</b></p>	
<p><b>TERRENI AGRICOLI</b></p>	<p><b>10,6 per mille</b></p>
<p><b>ALTRI IMMOBILI</b>  La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p>	<p><b>10,6 per mille</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>A/10</b> Uffici e studi privati</li> <li>- <b>C/1</b> Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota del 9,0 per mille</li> <li>- <b>C/2</b> Magazzini e locali di deposito, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998)</li> <li>- <b>C/3</b> Laboratori per arti e mestieri, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota del 9,0 per mille</li> <li>- <b>C/4</b> Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>- <b>C/6</b> garage, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998)</li> <li>- <b>C/7</b> Tettoie chiuse o aperte, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998)</li> <li>- Immobili di categoria <b>B</b></li> <li>- <b>D/5</b> Istituti di credito, cambio e assicurazione</li> </ul>	<p><b>10,6 per mille</b></p>